Ultima versione 30/04/2007
Approvato con deliberazione DCD n. 33 del 06/12/2005
Modificato con DD n. 55 del 21/03/07 e n. 87 del 30/04/07

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

DISCIPLINARE PER L'INDENNIZZO DEI DANNI PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA AL PATRIMONIO AGROPASTORALE NEL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

Art. 1 – Finalità

1. Nelle more dell'emanazione, da parte dell'ente Parco Nazionale Gran Paradiso, del regolamento previsto dall'art. 11 della legge del 6 dicembre 1991 n. 394, il seguente disciplinare regola le modalità di accertamento, valutazione e liquidazione dei danni provocati alle colture agricole ed al patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica all'interno del territorio del Parco.

CAPO I – DANNI ALLE COLTURE

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Sono risarcibili esclusivamente i danni provocati dagli ungulati selvatici alle colture orticole e cerealicole**, anche ove insistenti sull'area pertinenziale alla residenza del coltivatore,** nonché ai terreni destinati a prato e/o pascolo. Per questi ultimi è necessario, ai fini del risarcimento, che si sia provveduto al ripristino della coltivabilità del terreno, con l'intento di restituire la stessa efficienza produttiva posseduta prima del danno. **Sono esclusi dall'obbligo del ripristino i casi in cui le superfici danneggiate, appartenenti ad agricoltori e/o allevatori, non siano ripristinabili a causa della loro elevata estensione e dell'impossibilità dell'uso di mezzi meccanici. In questi casi verrà riconosciuto il solo danno relativo alla mancata produzione foraggera.**

Art. 3 – Esclusioni e limitazioni

1. Non sono risarcibili i danni:

a) relativi a terreni abbandonati**,** in quanto non adibiti né a coltura né a pascolo da almeno un anno;

b) verificatisi in luoghi in cui vige il divieto di pascolo;

c) qualora l'importo totale stimato dei danni subiti sia inferiore a € 50;

d) relativi a terreni che abbiano già subito in precedenza danni oggetto di risarcimento ai sensi del presente disciplinare, e per i quali non siano state adottate le misure di protezione a suo tempo indicate nel documento finale di liquidazione del danno; il risarcimento è limitato al 50% dell'importo stimato del danno qualora le misure di protezione siano state adottate solo parzialmente.

e) quando i terreni coltivati a prato e/o pascolo siano stati condotti in violazione delle "Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale" applicate nella zona interessata che regolano la materia.

CAPO II – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER I DANNI ALLE COLTURE

Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda di risarcimento

1. La domanda di risarcimento, deve essere inoltrata alla Sede di Valle del Servizio di sorveglianza dell'Ente Parco territorialmente competente, entro 10 giorni dalla constatazione del danno alle colture. La domanda, sottoscritta dall'interessato, deve essere redatta utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dall'Ente Parco e compilata accuratamente in tutte le sue parti.

2. Alla domanda devono essere allegati:
a) copia dell'estratto di mappa della/e particella/e danneggiata/e;
b) certificati catastali e titolo di proprietà dei fondi, oppure dichiarazione sostitutiva, per i terreni condotti in proprietà;
c) copia del contratto d'affitto, oppure dichiarazione sostitutiva, per i terreni condotti in locazione;

3. Alla domanda può essere allegata una documentazione utile all'istruzione della pratica, come preventivi di spesa per l'esecuzione dei lavori di ripristino, perizie; documentazione fotografica.

Art. 5– Iter delle domande

1. Nel caso dei danni alle colture, il personale della Sede di Valle del Servizio di sorveglianza dell'Ente Parco territorialmente competente effettua, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, un sopralluogo, che deve avvenire in presenza dell'interessato o di un suo delegato, finalizzato all'accertamento della corrispondenza tra il danno dichiarato e il danno realmente subito.

2. Il relativo verbale, che deve essere controfirmato dai presenti al sopralluogo, dovrà anche contenere, ove possibile, elementi utili ad individuare misure atte a prevenire o limitare il ripetersi del danno. Copia del verbale stesso sarà trasmessa, unitamente alla domanda di risarcimento, al competente ufficio dell'Ente Parco entro 48 ore dall'esecuzione del sopralluogo.

3. L'ufficio competente provvede, entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione, a valutare l'importo dell'indennizzo dovuto, in base **a tabelle, periodicamente aggiornate, relative ai valori delle produzioni medie, dei prezzi correnti delle produzioni e delle lavorazioni meccaniche e manuali per il ripristino.**

4. La corresponsione dell'indennizzo dovrà avvenire entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda. Per i terreni condotti a prato e/o pascolo, i costi relativi al ripristino della coltivabilità del terreno, al fine di restituire la stessa efficienza produttiva posseduta prima del danno, verranno rifusi solo dopo l'avvenuto ripristino funzionale del fondo come previsto dall'art. 2, accertato mediante nuovo sopralluogo del personale di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Nel documento finale di liquidazione del danno da notificare all'interessato, saranno contenuti, oltre all'importo dell'indennizzo ed alle modalità di pagamento, le eventuali indicazioni relative alle misure di prevenzione da adottare.

CAPO III – DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO ZOOTECNICO DA ANIMALI PREDATORI

Art. 6 – Ambito di applicazione

1. Per gli scopi del seguente Regolamento sono animali predatori esclusivamente i mammiferi appartenenti a specie selvatiche.

2. Possono beneficiare dei risarcimenti esclusivamente gli imprenditori agricoli che esercitino il pascolo all'interno del territorio del Parco con animali domestici in regola con le norme di monticazione previste dal Regolamento di Polizia veterinaria.

3. La concessione del risarcimento è subordinata alla dichiarazione del richiedente di voler utilizzare la somma percepita per la reintegrazione dei capi perduti, o per lo sviluppo del comparto zootecnico dell'impresa.

Art. 7 – Iter procedurale per i sopralluoghi e le domande

1. Entro 24 ore dal verificarsi dell'evento di predazione, il proprietario degli animali deve richiedere l'intervento del veterinario dell'A.S.L. competente per territorio in cui è avvenuto il fatto e del personale della Sede di Valle del Servizio di sorveglianza dell'Ente Parco, che è tenuto ad avvisare il veterinario incaricato dall'Ente e a redigere un verbale di constatazione del fatto. Nell'attesa dei sopralluoghi, l'allevatore non dovrà rimuovere le carcasse degli animali dal luogo dell'uccisione. Il veterinario incaricato dall'Ente deve certificare che il danno sia avvenuto ad opera di animali predatori e la certificazione deve indicare la specie, la razza, il sesso, l'età e la funzione dei capi uccisi o feriti, la qualità e la quantità dei danni subiti, la località e la data dell'evento. La certificazione dovrà essere allegata alla richiesta di risarcimento.

2. La richiesta di risarcimento è presentata alla Sede del Parco della valle in cui è avvenuto l'evento di predazione, oppure direttamente alla Sede di Torino dell'Ente, entro il termine massimo di 20 giorni dal verificarsi dell'evento dannoso. La richiesta deve contenere, oltre alle generalità del richiedente, il verbale di constatazione degli addetti alla sorveglianza, la certificazione del veterinario e la dichiarazione sostituiva dei atto di notorietà attestante l'impegno di adempimento di quanto previsto nel comma 3 dell'art. 6 del presente regolamento.

3. L'Ente provvederà alla liquidazione del risarcimento entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta.

4. La misura del risarcimento è stabilita al 25% del danno subito se è possibile accertare che questo sia dovuto all'attacco di predatori su animali abbandonati, ovvero non controllati giornalmente; al 50% del danno subito si è possibile accertare che questo sia dovuto all'attacco su animali condotti al pascolo brado senza alcuna forma di protezione, in particolare durante le ore notturne; fino al 100% nel caso in cui tutte le attenzioni possibili siano state messe in atto dal pastore. Nessun contributo è erogato nel caso in cui l'allevatore, oltre ad abbandonare gli armenti, eserciti il pascolo su fondi non di sua proprietà, o non da lui affittati, oppure in violazione delle norme che vincolano la monticazione. L'accertamento dei fatti è delegato agli addetti alla Sorveglianza dell'Ente, che devono certificare quanto sopra nel verbale da loro redatto sia a seguito del sopralluogo, sia sulla base delle conoscenze legate alla periodica verifica del territorio.
5. Per l'ammontare del risarcimento si fa riferimento al valore dei capi perduti o dei danni accertati, calcolato sul prezzo pubblicato dalla Camera di Commercio al momento dell'evento denunciato.

6. Successivamente all'avvenuta liquidazione l'Ente, per il tramite degli addetti al Servizio di Sorveglianza, provvede all'accertamento, mediante sopralluogo, della reale reintegrazione dei capi perduti o dell'effettiva realizzazione degli interventi di sviluppo denunciati. In caso di mancata corrispondenza, l'Ente provvederà al recupero delle somme erogate, oltre ai relativi interessi di mora.

Art. 8 – Misure di incentivazione

1. Al fine di incentivare forme più articolate ed efficienti di custodia e di cura degli animali domestici condotti al pascolo e per scoraggiare i sistemi di gestione che si affidano al pascolo brado o incustodito, l'Ente, tramite la Giunta Esecutiva, stabilisce la possibilità di contribuire al miglioramento delle strutture di controllo e di conduzione del pascolo con una somma integrativa del risarcimento relativo al danno subito, per un ammontare massimo complessivo di 250 Euro.

2. I soggetti interessati, per poter usufruire del suddetto contributo, devono presentare all'Ente, contestualmente alla richiesta di risarcimento o entro 20 giorni dalla sua presentazione, una domanda alla quale viene allegato un sintetico progetto, con preventivo dettagliato delle spese che si intendono sostenere, finalizzato alla realizzazione di sistemi di prevenzione degli attacchi dei predatori e di conduzione razionale del pascolo.

3. L'erogazione del contributo viene decisa con determinazione Dirigenziale, sentito il parere dei servizi competenti, sanitario e della sorveglianza, entro 30 giorni dall'inizio dell'istruttoria e viene comunicato al richiedente, che ha 10 giorni per accettarlo o rifiutarlo.

4. I contributi di cui al comma uno sono erogati con priorità nelle aree in cui la presenza del lupo ha carattere di continuità e di consistenza tali da permettere di dedurre la presenza di nuclei stabili di questa specie. Per l'attestazione di quanto sopra è richiesto il parere del responsabile scientifico dell'Ente, il quale periodicamente provvede alla redazione di carte distributive della specie.

5. Il contributo è liquidato entro 30 giorni dalla revisione della rendicontazione o del collaudo dell'opera, da effettuarsi ad opera degli addetti alla sorveglianza.

6. Qualora i suddetti sistemi, una volta acquisiti, non fossero messi in atto, il proprietario degli animali perde il diritto di ricevere il contributo previsto dall'art. 6 in caso di predazione.

Ultima versione 30/04/2007
Approvato con deliberazione DCD n. 33 del 06/12/2005
Modificato con DD n. 55 del 21/03/07 e n. 87 del 30/04/07

ALLEGATO

*CONSUMO DI FIENO **

Specie animale	*Kg fieno/g*
Camoscio	*0,6*
Stambecco	*1,8*
Capriolo	*0,3*
Cervo	*4,1*

Coltura	*€/Kg*
Fieno	*0.1782*

PRODUZIONI MEDIE E PREZZI CORRENTI

Coltura	*< 800 m s.l.m.*			*da 801 a 1200 m s.l.m.*			*> 1200 m s.l.m.*		
	€/q.le	*q.li fieno/ha*	*€/mq*	*€/q.le*	*q.li fieno/ha*	*€/mq*	*€/q.le*	*q.li fieno/ ha*	*€/mq*
Prato irriguo 1° taglio	*17.82*	*50*	*0.0891*	*17.82*	*40*	*0.07128*	*17.82*	*40*	*0.07128*
Prato irriguo 2° taglio	*17.82*	*30*	*0.05346*	*17.82*	*26*	*0.04633*			
Prato irriguo pascolo	*17.82*	*20*	*0.03564*	*17.82*	*14*	*0.02494*	*17.82*	*20*	*0.03564*
Prato asciutto 1° taglio	*17.82*	*25*	*0.04455*	*17.82*	*25*	*0.04455*	***17,82***	***13***	***0,023***
Prato asciutto pascolo	*17.82*	*13*	*0.02316*	*17.82*	*10*	*0.01782*			
Prato arborato irriguo 1° taglio	*17.82*	*38*	*0.06771*	*17.82*	*35*	*0.06237*			
Prato arborato irriguo 2° taglio	*17.82*	*24*	*0.04276*	*17.82*	*18*	*0.03207*			
Prato arborato irriguo pascolo	*17.82*	*13*	*0.02316*	*17.82*	*10*	*0.01782*			
Pascolo alpeggio				*17.82*	*13*	*0.02316*	*17.82*	*13*	*0.02316*

PRODUZIONI MEDIE E PREZZI CORRENTI

Coltura	*€/q.le*	*q.li/ha*	*€/mq*
Grano, avena, segale: GRANELLA	*20.66*	*40*	*0.08264*
Grano, avena, segale: PAGLIA	*8.78*	*50*	*0.0439*
Patate	*41.32*	*300*	*1.2396*
Mancata produzione orto familiare medio			*3.10*

LAVORAZIONI MANUALI PER IL RIPRISTINO

Lavorazione	*ore/ha*	*€/ora*	*Kg/ha*	*€/Kg*	*€/mq*
Zappatura per riempimento solchi e distribuzione delle zolle	*400*	*9.40*			*0.376*
Rastrellatura per eliminazione radici, livellamento, spietramento e interro seme	*250*	*9.40*			*0.235*
Risemina a spaglio manualmente	*10*	*9.40*			*0.0094*
Seme			*150*	*3.93*	*0.05895*

LAVORAZIONI MECCANICO-MANUALI PER IL RIPRISTINO

Lavorazione	*ore/ha*	*€/ora*	*volte*	*€/mq*
Erpicatura	*4*	*36.15*		
Fresatura meccanica (2 passaggi)	*6*	*39.25*	*2*	*0.0471*
Rastrellatura lieve	*200*	*9.40*		*0.188*

Rifacimento ruscelli in terra *2.43 €/ml*

==========

** I valori riguardanti il consumo di sostanza secca da parte della fauna selvatica sono stati presi dalle seguenti fonti bibliografiche:*

- *BASSANO B., BERGERO D., TARANTOLA M., MARTYS M. (1999) – Diet digestibility in captive alpine ibex (Capra ibex ibex). <<Zoot. Nutr. Anim.>> 25, 43-47.*
- *REGIONE PIEMONTE (1987) – Sviluppo programmato della fauna selvatica, con particolare riguardo agli ungulati, quale mezzo per l'utilizzo delle risorse naturali rinnovabili attualmente non altrimenti utilizzabili.*

Per il calcolo del consumo di fieno ai valori di sostanza secca è stato aggiunto un 15% riguardante l'acqua residua.

ALLEGATO 1

VALORE DELLE SPECIE ZOOTECNICHE PREDATE DA CANIDI

Bovini

Categoria	Importo massimo indennizzabile
Da 4 a 8 mesi	370,00
Da 9 a 18 mesi	750,00
Da 19 a 30 mesi	1200,00
Da 31 mesi a 12 anni	960,00
> 12 anni	740,00

Ovini e caprini

Categoria	Importo massimo indennizzabile
Da 4 a 6 mesi	104,00
> 6 mesi	200,00